

STATUTO

SOCRATES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA BIANCAVILLA 13/A

Numero REA: CT - 285476

Codice fiscale: 04288210877

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-06-2005 - Statuto completo	2
--	---

Rep.n.35864

Racc.n.12280

Atto costitutivo di società cooperativa

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno ventisette
del mese di maggio

27.5.2005

in Catania, nel mio studio di viale XX Settembre n.29,
innanzi a me dott.Giuseppe LOMBARDO, Notaio in Catania, iscritto presso il Collegio
Notarile del Distretto di detta città

sono comparsi

- LEONFORTE Giuseppe, nato il ventiquattro settembre millenovecentoquarantatre a
Ramacca, domiciliato a Palagonia, via Abramo Lincoln n.12, operaio-autista, c.f.LNF
GPP 43P24 H168I;

- D'AVOLA Carmelo, nato il due luglio millenovecentocinquantanove a Catania, domi-

ciliato in Palagonia, c.da CalIELLA s.n., ragioniere, c.f. DVL CML 59L02 C351E;
- GRASSO Loredana, nata il ventisei maggio millenovecentosessantaquattro a Niscemi,
domiciliata in Catania via M.Vaccaro n.19, assistente sociale, c.f. GRS LDN 64E66
F899W.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono
certo, avendo rinunciato alla presenza dei testimoni d'accordo tra loro e col mio
consenso, mi richiedono del presente atto in virtù del quale si conviene e stipula
quanto segue.

1) E' costituita tra Leonforte Giuseppe, D'Avola Carmelo e Grasso Loredana una so-
cietà cooperativa sociale, e quindi a mutualità prevalente, denominata

"SOCRATES società cooperativa sociale" ,

con sede legale in Catania.

La società cooperativa può, nei limiti di legge, svolgere la propria attività anche
con terzi.

2) Ai sensi e per gli effetti dell'art.2519 c.c., la società, adotta espressamente,
in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata (e quindi
avrà un numero di soci cooperatori inferiore a venti, ovvero un attivo dello stato
patrimoniale non superiore ad un milione di euro), ed ha l'oggetto, la finalità, la
durata e l'organizzazione determinati nei patti statutari, contenenti anche le nor-
me di funzionamento e di scioglimento, composti da ventotto articoli, che si ripor-
tano in calce al presente.

3) Il capitale sociale è variabile ed è formato da quote del valore nominale non
inferiore ad euro duecento cadauna, ed è sottoscritto e versato dai soci quanto a
due quote da euro cinquecento per ciascuno.

Pertanto il capitale sociale attualmente ammonta ad euro tremila (e. 3.000,00)

4) L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Il primo eser-
cizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemilacinque.

5) I soci nominano amministratore unico e legale rappresentante della società la
comparente Grasso Loredana la quale firmerà premettendo la denominazione sociale.
L'amministratore potrà compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il con-
seguimento dell'oggetto sociale senza limitazione alcuna.

L'amministratore dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Grasso Loredana accetta la carica di amministratore unico dichiarando che a suo ca-
rico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza ed incarica me notaio di
curare il deposito della propria nomina presso il competente registro delle impre-
se.

6) I soci danno ampio mandato a Grasso Loredana, quale amministratore unico:
- ad apportare al presente atto, compresi i patti statutari, tutte le modifiche
che si rendessero necessarie per la iscrizione al Registro delle Imprese;

7) Il nominato amministratore ed i comparenti soci mi fanno inoltre richiesta di
indicare, al momento della iscrizione del presente atto costitutivo al registro im-
prese di Catania, quale indirizzo ove è posta la sede della società, la via Bianca-
villa n.13 in Catania, ai sensi dello art. 111 ter delle disposizioni di attuazione
del codice civile.

8) I comparenti dichiarano che l'importo globale di tutte le spese per la costitu-
zione poste a carico della società è approssimativamente di euro millecinquecento
(E.1500,00).

Patti statutari

COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI

Art.1 - E' costituita, con sede in Catania - all'indirizzo risultante dalla apposi-
ta iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter

delle disposizioni di attuazione del codice civile -, una società cooperativa sociale con la denominazione:

"SOCRATES Società Cooperativa Sociale".

La cooperativa si iscrive nell'apposito albo previsto dall'art.2512, u.c., c.c. e ad essa si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art.2 - La Cooperativa nel rispetto dei PRINCIPI E DEL METODO DELLA MUTUALITA' E DELLA SOLIDARIETA', non persegue fini speculativi o di lucro ma intende far partecipare i Soci dei benefici della mutualità e della Cooperazione.

La Cooperativa opererà con l'esclusione di ogni finalità speculativa secondo le norme di legge richiamate nel presente statuto agli artt.13-27.

La Cooperativa, proponendosi di contribuire al miglioramento morale, economico, culturale, dei Soci si prefigge:

- di trovare sbocchi occupazionali e collocarvi le prestazioni professionali e lavorative dei soci cooperatori alle migliori condizioni economiche, professionali e di mercato;

- assicurare continuità occupazionale e procurare, per mezzo dell'attività sociale e tramite la gestione in forma associata, comunque, vantaggi diretti ed immediati alle economie dei singoli soci;

- di tendere ad un allargamento del campo di interesse e di azione della Cooperativa in modo da essere in grado di produrre sempre nuove occasioni di lavoro, assistenza e servizi sempre più vari e complessi, in particolare si prefigge di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa, per raggiungere lo scopo, opererà attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a norma della l.8 novembre 1991 n.381 lettera a), e in tal senso si prefigge di svolgere le seguenti attività, organizzando e gestendo i seguenti servizi:

- 1) istituire servizi di assistenza medico-generica e infermieristico- domiciliare ed ambulatoriale, servizi di assistenza sociale e di segretariato sociale;
- 2) attrezzare e gestire ambulatori specialistici socio-sanitari e servizi di emergenza e di primo soccorso, anche mediante l'organizzazione e la gestione di un servizio di ambulanza e di un ambulatorio polispecialistico attrezzato a pronto soccorso;
- 3) istituire servizi di medicina sociale, medicina preventiva ed educazione sanitaria;
- 4) istituire e gestire per utenti privati e per strutture pubbliche il servizio di tele-assistenza e tele-soccorso;
- 5) promuovere, sviluppare e realizzare consultori familiari;
- 6) eseguire studi, indagini sul territorio per fenomeni di interesse e rilevanza sociale mediante rilevazioni, censimenti e quant'altro occorrente;
- 7) la cooperativa potrà promuovere con propri soci, nei propri locali progetti di ricerca scientifica con finanziamenti di Banche o Enti preposti a tale scopo;
- 8) la cooperativa potrà organizzare corsi di formazione e di aggiornamento del personale socio e non socio;
- 9) la cooperativa potrà istituire, promuovere e sviluppare servizi di manutenzione ordinaria, di igiene, di pulizia e di bonifica sanitaria nei locali di proprietà di enti locali e pubblici;
- 10) realizzare servizi di supporto, di studio, di indagine e di consulenza tecnica per enti privati e pubblici;
- 11) la cooperativa potrà attuare consulenze mediante elaborazioni informatiche con particolare riguardo a programmi inerenti le aree socio-sanitarie;
- 12) prevenire le situazioni di disabilità che impediscono lo sviluppo e l'integrazione sociale del portatore di handicap fisico, psichico e mentale, promuovendo lo sviluppo, l'organizzazione e la qualificazione di servizi, prestazioni, ricerche e la gestione di strutture residenziali rivolti ad assistere da un punto di vista sociale e sanitario e a rimuovere le condizioni che determinano disabilità fisica, psichica e sensoriale, anche mediante interventi domiciliari di cui alle leggi regionali, nazionali e comunitarie in materia emanate e da emanare;
- 13) promuovere l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione di servizi di assistenza socio-psico-sanitaria per le persone anziane. Tali servizi si identificano in:

- a) creare, dirigere, e gestire strutture residenziali per gli anziani, centri di recupero fisico, centri di incontro, case albergo, comunità alloggio, centri diurni, e centri di animazione, gite e soggiorni climatici e termali.
- b) creare, dirigere e gestire servizi domiciliari, sanitari, sociali e di animazione, per le persone anziane, diretti a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, favorendo il più possibile il mantenimento ed il reinserimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare e sociale e comunque nel normale ambiente di vita, il tutto in ossequio alle leggi regionali, nazionali e comunitarie emanate e da emanare in materia.
- 14) la cooperativa può gestire per vari enti del territorio nazionale sotto convenzione il censimento di soggetti svantaggiati, anziani, minori, portatori di handicap fisici-psichici, indigenti senza fissa dimora, tossicodipendenti, alcoolisti, disadattati, immigrati, nomadi, profughi.
- 15) la cooperativa, in ossequio alle leggi in materia di assistenza e recupero tossico-dipendenti, potrà agire realizzando l'intervento in tre fasi diverse:
- a) prevenzione: informazione capillare a livello del mondo giovanile. Possibilità di promuovere corsi, seminari, conferenze sul tema sia nelle scuole che nelle parrocchie ed in tutti i luoghi dove è possibile raggiungere i giovani.
- b) assistenza: in stretta collaborazione con le strutture sanitarie e nel rispetto della legislazione vigente la cooperativa potrà realizzare piani di intervento per i tossicodipendenti sia nella creazione di propri centri di assistenza socio-psico-sanitaria, identificabili in centri di prima accoglienza, sia nella costituzione e nella gestione di comunità terapeutiche.
- c) inserimento lavorativo: la cooperativa potrà realizzare comunità di lavoro artigianale, ovvero agricolo, per favorire l'inserimento di tossico-dipendenti in grado di svolgere un'attività lavorativa; potrà altresì promuovere attività di formazione professionale utili ai tossico-dipendenti per trovare uno sbocco nel mercato del lavoro.
- 16) la cooperativa potrà assistere e promuovere ai fini di un sano e corretto sviluppo e per una giusta fase di socializzazione il minore, organizzando e gestendo strutture residenziali e servizi domiciliari di natura sociale e sanitaria.
- 17) la cura dell'educazione e dello sviluppo della personalità dei bambini con la gestione di scuole materne, elementari, asili nido e micro nido, attività ricreative, di animazione, ludiche e di post-scuola.
- 18) prevenire tutte le malattie tipiche dell'età evolutiva mediante la costituzione di équipes psico-pedagogiche.
- 19) la formazione di centri di animazione ed espressione creativa.
- 20) promozione e gestione mediante la propria attività lavorativa di una o più cucine aziendali, industriali, collettive, non aperte al pubblico ma predisposte a fornire servizi ai soci, alle mense scolastiche, agli anziani a domicilio, agli handicappati, agli ammalati ed ai tossico-dipendenti, agli indigenti.
- 21) promuovere e gestire con i propri mezzi o quelli dei soci, o in collaborazione con altre strutture, attività di distribuzione pasti a domicilio a favore di anziani, minori (anche presso istituti scolastici), portatori di handicap fisici e/o psichici, tossico dipendenti, e di famiglie bisognose.
- 22) Creare, dirigere e gestire al completo strutture turistiche adibite al turismo giovanile e sociale o per promuovere corsi di aggiornamento, convegni, mostre ed attività socio-culturali.
- 23) Offrire servizi di assistenza mediante la cura, la socializzazione e l'integrazione nel tessuto sociale di provenienza mediante diverse iniziative territoriali, servizi domiciliari e interventi a carattere diurno e residenziale, per persone che vivono in stato di indigenza, senza fissa dimora, tossicodipendenti, alcoolisti, disadattati, immigrati, nomadi, profughi.
- 24) Creare e gestire centri di accoglienza per minori, anziani, immigrati, alcolisti, tossicodipendenti, portatori di handicap, ragazze madri.
- 25) Creare e gestire un call center - centro di ascolto per studenti e per tutti coloro descritti al superiore punto 24).
- 26) Creare e gestire strutture e servizi a favore della famiglia.
- Inoltre la cooperativa al fine di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, potrà intraprendere attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei servizi, commissionati anche da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare di appalti, finalizzate all'occupazione di persone svantaggiate che presentano difficoltà personali e sociali così come previsto dalla legge 8 novembre 1991 n.381 lettera b), e in tal senso si prefigge di svolgere le seguenti attività:

A) la promozione, diffusione e valorizzazione delle risorse tipiche locali, paesag-
gistiche, artistiche, mediante l'organizzazione e la gestione, in proprio o per
conto di terzi, di attività di turismo culturale e sociale compreso di gite e sog-
giorni anche di natura climatico termale;
B) la diffusione, promozione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni lo-
cali con particolare riguardo alla cultura gastronomica locale e regionale anche
mediante la realizzazione e/o la gestione, in proprio e per conto terzi, di risto-
ranti, trattorie, pensioni, aziende agrituristiche, l'organizzazione di incontri di
studio, meetings e quant'altro affine e connesso;
C) la gestione in proprio e/o per conto terzi di strutture ricettive quali pensio-
ni, hotels, bed and breakfast, case vacanza, campeggi, ostelli della gioventù con
annessi servizi di ristorazione, per la promozione del turismo culturale;
D) la preparazione, la fornitura dei pasti, la gestione del servizio mensa in
strutture pubbliche e/o private;
E) la promozione e la diffusione della formazione ed istruzione professionale e la
gestione di corsi di addestramento e perfezionamento connessi all'oggetto sociale;
F) l'esplicazione di attività editoriale per la diffusione, promozione e valorizza-
zione delle attività connesse all'oggetto sociale;
G) la programmazione e l'esplicazione di attività nel settore turistico per la va-
lorizzazione delle risorse tipiche locali; H) l'animazione di flussi turistici or-
ganizzati anche mediante iniziative legate al turismo della cultura, allo spettaco-
lo ed alla tradizione gastronomica;
I) attività edilizia di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili urbani e
non, in edifici pubblici e/o privati; di installazione, riparazione, sostituzione
di impianti idraulici, elettrici e termici; muratura e carpenteria, installazione e
manutenzione di pavimentazione e piastrellature; decorazione e restauro ceramiche;
pulitura e installazione grondaie; costruzione e riparazione tetti; isolamento pa-
reti interne ed esterne; imbiancatura di pareti interne ed esterne; ristrutturazio-
ne conservativa di immobili pubblici e/o privati; lavori in ferro e alluminio; re-
cinzione di aree, parchi e immobili pubblici e/o privati; attività di restauro, la-
vori di acquedotti e fognature, costruzioni edili;
L) attività relativa alla cura, manutenzione e pulizia di parchi, spiagge, giardini
pubblici e privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di strut-
ture di servizio (lidi, parcheggi, ecc.) e diserbo; attività di pulizia, disinfe-
stazione e derrattizzazione luoghi pubblici e privati;
M) gestione di parcheggi pubblici e privati;
N) attività di facchinaggio e trasporto di materiali di risulta;
O) attività di manutenzione di porte, infissi, verande, ecc.;
P) attività di manutenzione strade, asfalti, edilizia in genere, giardinaggio, ar-
redo urbano, segnaletica stradale orizzontale e verticale, impianti elettrici ed
elettronici;
Q) organizzazione e produzione di spettacoli ed attività ludiche per privati ed En-
ti anche pubblici;
R) attività di affissione e rimozione manifesti murali;
S) attività di distribuzione volantini pubblicitari o promozionali;
T) creazione e produzione di campagne pubblicitarie coordinate per enti pubblici e
privati e relativa strategia di marketing e comunicazione;
U) organizzazione di seminari, convegni e pubblicazioni;
V) fornitura di personale ad enti pubblici e privati, sia in agricoltura, sia nei
centri di lavorazione agricola;
W) produzione e gestione di siti internet, intranet, portali e qualsiasi attività
connessa ai servizi di rete;
X) gestione di mense pubbliche ed aziendali;
Y) gestione di canili e della relativa attività di prevenzione al randagismo;
Z) organizzazione e gestione mediante personale socio e non socio di servizi in
agricoltura, compresa la attività di raccolta a cottimo di prodotti ortofrutticoli
in genere, sia in campo aperto che nei centri di lavorazione;
ZZ) l'attività manifatturiera e di confezione di abbigliamento prodotti in propri
laboratori o laboratori di terzi.
Per raggiungere i suoi scopi la società potrà:
chiedere allo Stato, alla Regione o ad altri Enti contributi e mutui a tasso agevo-
lato; acquistare, vendere, prendere in locazione attrezzature e immobili; e attuare
tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare e immobiliare neces-
sarie per il conseguimento dei fini sociali; stipulare convenzioni con Enti locali;
partecipare ad appalti pubblici e privati.

La cooperativa potrà gestire eventuali lasciti e donazioni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attività riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli professionali o autorizzati allo esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, la società dovrà demandarne in ogni caso la esecuzione a questi, i quali opereranno sotto la loro responsabilità.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Italiano nelle sue variegate espressioni.

In attuazione la Cooperativa potrà aderire, con delibera dell'organo amministrativo, alle Associazioni Nazionali Cooperativistiche che ne assumono la Tutela e la Rappresentanza a norma di legge; inoltre potrà aderire ad organizzazioni cooperative di categoria che così assumono la tutela degli interessi sia dell'Ente che dei Soci d'opera.

Con delibera consiliare potrà aderire e partecipare, sotto qualsiasi forma, a Consorzi - sia Nazionali che Regionali e Provinciali - aventi lo scopo di assistere e tutelare il movimento cooperativo e che non svolgono attività in contrasto con le vigenti disposizioni di legge sulla Cooperazione.

Sempre con delibera Consiliare, la Cooperativa potrà assumere interessenze e partecipare anche come socio sovventore in imprese cooperative, costituire ed essere socia di S.P.A. e di S.R.L., - i cui scopi non siano in contrasto con gli scopi sociali perseguiti dalla Cooperativa.

La società per raggiungere il proprio oggetto potrà ricevere finanziamenti e fondi dai propri soci, nel rispetto delle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti ed in particolare delle disposizioni di legge in materia di società cooperative; tali finanziamenti potranno essere sia fruttiferi che infruttiferi di interessi.

A tal fine la società potrà compiere qualunque operazione mobiliare ed immobiliare atta a favorire il conseguimento dello oggetto sociale e potrà partecipare a gare ed appalti con enti pubblici e privati.

La società potrà assumere partecipazioni in società cooperative e consorzi la cui attività sia analoga e comunque connessa alla propria.

La cooperativa è a mutualità prevalente in quanto cooperativa sociale che rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381, ai sensi dello art.111 septies delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Si precisa infine che, sarà rispettato il collegamento funzionale tra le due attività (di tipo a) e b)), in quanto tutti gli assistiti svantaggiati, beneficiari delle attività della società secondo il tipo a), i quali siano, anche minimamente, in grado di svolgere un'attività lavorativa, seppure modesta e secondo le proprie potenzialità, saranno coinvolti nei progetti della società e potranno avvalersi dell'inserimento lavorativo e svolgere anch'essi attività lavorative, così ottenendo una integrazione sociale e promozione umana che possa alleviare la loro condizione.

Si precisa inoltre che le attività di tipo a) e b) saranno coordinate per un efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali e che l'organizzazione amministrativa della cooperativa consentirà una netta separazione della gestione relativa alle diverse attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla legge 381/1991.

La società cooperativa può, nei limiti di legge, svolgere la propria attività anche con terzi.

Art.3 - Il numero dei soci è non inferiore al minimo, nè superiore al massimo, stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che siano in grado di operare nei sucitati settori di svolgimento delle attività sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa se in alcun modo concorrenziali.

E' consentita la ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società e nella misura massima prevista dalla legge.

Possono essere ammessi nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa, detti soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori ed al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci operatori.

Possono acquisire la qualifica di soci anche i finanziatori laddove la cooperativa emetta strumenti finanziari con diritto di voto.

La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati.

Resta fermo che i privilegi previsti, in favore di dette categorie di possessori di strumenti finanziari, nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma di legge.

Ai soci finanziatori possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

In ogni caso la remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente emessi ed offerti ai soci cooperatori non potrà essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi ai sensi della lett.b) dell'art.2514 c.c.

Art.4 - L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo specificando: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza; b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente; c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art.5 - Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata indicando il nominativo dello aspirante all'acquisto.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Le quote sociali di valore nominale superiore al massimo previsto per patti statutari non possono essere divise per atto tra vivi; pertanto un socio non può trasferire una parte della propria quota di partecipazione, salvo autorizzazione dell'organo amministrativo.

Art.6 - Oltre che nei casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La comunicazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Gli effetti del recesso sono regolati dal codice civile.

Art.7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dagli amministratori essere escluso il socio:

- 1) per mancato pagamento delle quote sottoscritte, previa intimazione da parte degli amministratori;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 4) nei casi previsti dagli artt.2286 c.c. e 2288, 1° comma, c.c.;

5) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
6) che non osserva le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, ed in tal caso, previa intimazione da parte degli amministratori.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art.8 - Decesso del socio

In caso di decesso di un socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni di legge.

Art.9 - Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. In ogni caso il socio uscente risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.10 - Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro duecento, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di gestione di cui all'art.13

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) dai fondi per scopi mutualistici, ivi compresi i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

Art.11 - La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

a) almeno il cinquanta per cento all'atto della sottoscrizione;

b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti del capitale sociale sottoscritto dai soci durante l'esistenza della società.

RISTORNI

Art.12 - In caso di utili di gestione la cooperativa procederà alla ripartizione dei ristorni solo per quella parte di ricavi realizzati nei confronti dei soci. Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorno sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

1) di distribuirli in denaro o in natura;

2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;

3) di distribuirli mediante attribuzione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo. Gli amministratori potranno predisporre una disciplina più analitica dei ristorni, che non contrasti con quanto disposto nel presente articolo, redigendo un apposito regolamento da far approvare dall'assemblea ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2521 c.c..

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.13 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli entrambi con criteri di oculata prudenza.

Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci cooperatori;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle leggi vigenti ai fini dei requisiti della mutualità prevalente pertanto nel rispetto dell'articolo 2514 lett. a) c.c. è vietato distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) l'eventuale rimanenza sarà destinata secondo le modalità determinate dall'assemblea nel rispetto dell'art.2514 del codice civile e di ogni altro limite previsto dalla legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

ORGANI SOCIALI

a) Assemblea

Art.14 - La assemblea dei soci delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dai presenti patti statutari, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

14.1 In ogni caso sono riservate alla competenza della assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dei presenti patti statutari;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dal Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera di raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% di tutti i soci della cooperativa aventi diritto di voto, salvo maggioranze più elevate richieste dalla legge per specifici argomenti o salvo quanto diversamente previsto nei presenti patti statutari.

14.2 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art.15 - Svolgimento dell'assemblea

15.1 L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'Organo amministrativo, dall'Amministratore Unico (nel caso di cui al successivo art.16.1 sub a), dal Presidente del Consiglio di amministrazione (nel caso di cui al successivo art.16. sub b) o dall'Amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo

art.16. sub c). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

15.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, salvi i casi in cui il verbale è redatto da un notaio.

15.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

15.4 Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

15.5 I voti attribuiti ai soci possessori di strumenti finanziari non possono in ogni caso superare un terzo dei voti dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea generale.

La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati.

15.6 Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte col voto favorevole di almeno il 26 % di tutti i soci aventi diritto al voto.

E' possibile la espressione del voto per corrispondenza o a mezzo telefax, documenti che dovranno essere conservati agli atti della società.

15.7 I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo altri 5 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto si terranno assemblee speciali che delibereranno ai sensi dell'art.2541 c.c.

Art.16 -Organo amministrativo

16.1. La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dalla assemblea dei soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

16.2 La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ.

Art.17 Nomina e sostituzione degli amministratori

17.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina.

17.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

17.3 E' ammessa la rieleggibilità alla carica di amministratore.

17.4 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione a sensi del precedente art.16.1 sub b), se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di amministrazione. Nel caso siano stati invece nominati più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti a sensi del precedente art.16.1 sub c), se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli altri Amministratori. Spetterà all'assemblea dei soci procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i solo atti di ordinaria amministrazione.

17.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art.18 Presidente

18.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del precedente art.16.1 sub b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed even-

tualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Art.19 Decisioni degli amministratori

19.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del precedente art.16.1 sub b), le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art.20.1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

19.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti o contrari.

19.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli Amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

19.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

19.5 Le decisioni degli Amministratori, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli Amministratori

19.6 Con la maggioranza di cui al precedente articolo 19.4, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

Art.20 Decisioni collegiali degli amministratori

20.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art.2475 quinto comma cod.civ. ovvero nel caso di cui al precedente art.19.6 ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dai presenti patti statutari, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, che sia stato nominato a sensi del precedente art.16.1 sub b), debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

20.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax o posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea;

20.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

20.4 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti

dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

20.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario (salvo i casi in cui il verbale è redatto da un notaio); detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art.21 Competenze degli amministratori

21.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o i presenti patti statutari riservano espressamente ai soci.

21.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art.16.1 sub b), questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.2544 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

21.3 Nel caso di nomina di più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti (ai sensi del precedente art. 16.1 sub c), i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

21.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

21.5 Ai sensi dell'art.2545 c.c. gli amministratori, e i sindaci ove nominati, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio devono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c. indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art.22 Rappresentanza della società

22.1 Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

22.2 In caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (ai sensi del precedente art.16.1 sub c), la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

22.4 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 21 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art.23 Compensi agli amministratori

23.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

23.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

23.3 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Art.24 Organo di controllo

24.1 La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art.2477, 2° e 3° comma, c.c., nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.
In questi casi il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art.25.

Art.25 Collegio sindacale

25.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

25.2 I sindaci sono nominati ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge ed hanno funzioni di controllo contabile e di gestione ai sensi di legge.

Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.
Spettano al collegio sindacale il controllo contabile, il controllo di legalità (osservanza della legge e dei patti statutari) e la vigilanza sulla corretta amministrazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.26 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dalla assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Art.27 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'art.15.6., nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.28 - Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui i presenti patti statutari fanno parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulla società cooperativa rette coi principi della mutualità prevalente.

Richiesto io Notaio ho redatto e scritto il presente atto, da me letto ai comparenti che lo approvano; consta di dieci fogli scritti su trentanove intere pagine e parte della quarantesima.

Firmato: LEONFORTE Giuseppe, D'AVOLA Carmelo, GRASSO Loredana, Giuseppe LOMBARDO Notaio.

Copia su supporto informatico conforme al documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.20 co.3 D.P.R.445/2000.